

CONFENTE Assunta, *Consigliera Ordine degli Avvocati di Torino*

Buongiorno a tutti.

Ringrazio per l'invito ricevuto per questa mattinata di riflessione sulla bigenitorialità.

Mi chiamo Assunta Confente, sono avvocatessa, Consigliera dell'Ordine e responsabile della Commissione famiglia e minori dell'Ordine degli Avvocati di Torino. Mi occupo di diritto di famiglia e minorile da quando sono diventata avvocatessa, cioè da oltre trent'anni.

Inizio dicendo che la situazione, in questi trent'anni - a mio personale parere - è molto cambiata. Negli anni Ottanta, inizi anni Novanta il concetto di diritto alla bigenitorialità non era diffuso e i bambini erano visti come oggetto di tutela e non come soggetti di diritti.

Sino al 2005, pur esistendo nella legge la previsione dell'affidamento congiunto, i bambini, di prassi, in caso di separazione dei genitori, venivano affidati in via esclusiva ad uno solo dei genitori che nella quasi totalità dei casi era la madre.

Le convenzioni internazionali, e la diffusione di una cultura più attenta ai diritti dei bambini hanno costretto il legislatore italiano a modificare l'impianto legislativo riguardante l'affidamento della prole. C'è stato, quindi, dal punto di vista legislativo un grande miglioramento. Per quanto riguarda il diritto alla bigenitorialità la situazione è radicalmente mutata nel 2006, con la legge sull'affido condiviso. Una legge che all'epoca ha diviso i giudizi degli operatori. Da alcuni è stata molto criticata da altri è stata accolta con entusiasmo. A distanza di undici anni, con le ulteriori modifiche intervenute nel 2013, si può oggi dire che la legge ha certamente avuto una funzione positiva, e possa considerarsi una buona legge.

Non condivido le critiche di coloro che sostengono che l'applicazione della legge snatura il suo fine, quello di assicurare ai bambini che entrambi i genitori svolgano pienamente il loro ruolo, e che dietro la collocazione principale dei figli disposta dall'autorità giudiziaria si celi in realtà un affidamento esclusivo al genitore collocatario. La legge è chiara, e le indicazioni dei Giudici che la applicano altrettanto.

Affido condiviso significa che entrambi i genitori partecipano alle decisioni relative alla educazione e alla crescita dei figli e trascorrono con i figli un tempo adeguato a prendere parte attivamente alla loro vita. Il problema, rispetto all'applicazione concreta della legge esistente ancora in Italia è, a mio parere, di tipo culturale.

In Italia, purtroppo, contrariamente a quanto accade nei Paesi del Nord Europa, i ruoli genitoriali sono ancora divisi.

Nelle famiglie, le mamme continuano a fare le mamme all'italiana e i padri continuano a fare i padri all'italiana: non è ancora diffusa la parità e scambiabilità dei ruoli.

Se durante la convivenza la coppia genitoriale si è suddivisa i compiti in un certo modo è difficile poter cambiare queste modalità dopo la crisi e con la separazione.

Nella mia esperienza professionale posso dire che ancora oggi è la madre ad essere maggiormente delegata all'accudimento dei figli piccoli e grandicelli, è la donna che rinuncia al lavoro o sceglie il part-time, d'intesa con il partner, per poter seguire meglio la prole.

La mia è, ovviamente, l'ottica da avvocato, che vede sempre e solo il fallimento di un progetto di vita, ma vi posso dire che constato quotidianamente questa realtà. Sono ancora poche le coppie che si suddividono paritariamente i compiti relativi all'accudimento della prole, quasi inesistenti le coppie in cui è il padre ad avere un ruolo maggiore rispetto alla madre. Non passa mese che io non ascolti da un/una cliente affermazioni di questo tipo: "Avevamo deciso che io avrei fatto il part-time per poter stare con i bambini", oppure che "Mia moglie ha fatto il part-time, perché era meglio per i bambini"; oppure, in coppie che lavorano assieme: "Avevamo deciso di lavorare assieme, perché così mia moglie era più libera con i bambini", oppure "perché così io avrei potuto continuare ad occuparmi anche dei bambini".

È chiaro che queste situazioni, nel momento della separazione, risentono di questi ruoli predefiniti e difficilmente possono cambiare in modo radicale al momento della separazione; se i papà continuano a non occuparsi o a occuparsi marginalmente di alcuni aspetti della vita dei figli, nel momento della separazione difficilmente potranno recuperare integralmente un ruolo che hanno sempre delegato alla madre.

Concretamente se un genitore sino ad un certo momento si è limitato ad andare ad accompagnare a calcio il figlio e non si è mai occupato della scuola, del rapporto con i professori, della salute, delle vaccinazioni, del portare il figli dal dentista, dall'oculista, delle relazioni amicali dei figli, portandoli alle feste dei bambini, preparando le merende in casa per gli amici, del mantenere il vestiario dei figli in ordine, comprando le magliette, le mutande, ecc. ecc., non si può, poi, pretendere che con la separazione tutto si modifichi.

Questo, secondo me, è il nostro grande limite, ma, ripeto, è un limite culturale e non giuridico.

Personalmente sono quindi contraria ad una previsione legislativa che suddivida, in caso di separazione dei genitori, come regola generale il tempo di permanenza di ciascun genitore con i figli al 50%, perché ogni realtà è una realtà diversa e bisogna - come un sarto - predisporre un vestito su misura per ogni famiglia, così come sono contraria all'abolizione della previsione di un assegno di mantenimento per i figli e alla suddivisione al 50% delle loro spese. Non si può pensare che i genitori partecipino entrambi al 50% delle spese, se uno guadagna 10.000 euro al mese e l'altro ne guadagna 1.000,00: ognuno parteciperà proporzionalmente alle proprie capacità economiche e al tempo di permanenza e quindi all'impegno dedicato alla loro cura e al loro accudimento.

E' preferibile pertanto la nostra legge, che dà indicazioni di principio di un certo tipo e lascia al giudice la possibilità di cucire addosso ad ogni famiglia un vestito che rispetti le sue misure.

La situazione, peraltro, lentamente si sta evolvendo; i giovani genitori, almeno nella nostra realtà di grande città del nord, sono più attenti. I giovani padri hanno maggiore consapevolezza dell'importanza del loro ruolo, le giovani madri sono meno propense a rinunciare al lavoro in occasione della maternità.

Nell'ultimo periodo ho avuto modo di conoscere giovani genitori che nell'espormi la loro crisi di coppia richiedevano entrambi di poter mantenere quella suddivisione di tempi e di compiti pressoché paritaria che si erano già dati durante la convivenza.

In questi casi non c'è alcun problema a prevedere tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore paritari e, se i genitori godono di un reddito tra di loro simile, anche una suddivisione paritaria delle spese.

La legge offre all'interprete e al Giudice principi corretti che pongono l'interesse della prole in primo piano. Il Giudice deve applicarli tenendo in considerazione la situazione di fatto che deve risolvere.

Ieri, in previsione di questo incontro, ho voluto controllare i fascicoli che ho affrontato l'anno scorso nei quali le parti hanno discusso di genitorialità. Ho voluto fare una mia piccola statistica, che ovviamente non ha alcuna pretesa scientifica, ma che può darvi una indicazione concreta dei contenuti degli accordi che le parti raggiungono e del contenuto dei provvedimenti del Giudice nei casi in cui le parti non raggiungano un accordo.

Ebbene su 40 pratiche che sono passate sul mio tavolo 30 sono state risolte consensualmente. Mi sembra un buon numero.

Di queste 30 risolte consensualmente:

- in 4 casi i genitori hanno scelto per i loro figli l'affidamento condiviso con tempo di permanenza presso ciascun genitore paritario, al 50%. Una scelta consapevole, senza alcuna imposizione e neppure suggerimento da parte dei legali: erano genitori che avevano la consapevolezza dell'importanza del ruolo dell'altro ed erano convinti che per i loro figli sarebbe stato meglio così;

- in 2 casi è stato previsto l'affidamento condiviso dei due figli, ma con collocazioni diverse. In entrambi i casi le figlie con le madri, e i figli con i padri. Quindi un figlio da un genitore e l'altro presso l'altro genitore, con tempi di permanenza ampi per il genitore non collocatario durante i quali i fratelli possano convivere assieme. Anche in questi due casi le parti avevano la consapevolezza che questa soluzione era quella maggiormente rispettosa dei bisogni e delle esigenze di tutti;

- negli altri 24 casi, la collocazione dei figli è stata prevista presso la madre, ma con tempi amplissimi presso il padre. I tempi amplissimi sono quelli che ci ha descritto prima il

Presidente Castellani: fine settimana alternati molto lunghi (dal venerdì al lunedì mattina) e due giorni alla settimana per il genitore non collocatario con almeno un pernottamento a settimana, a volte due, e tempi di vacanza paritari. Quindi una suddivisione di tempi basata sulle esigenze della coppia genitoriale e dei figli, quasi paritaria.

Nei 10 casi che non sono stati risolti consensualmente il Tribunale ha assunto le seguenti decisioni:

-in un caso affidamento esclusivo al padre, perché la madre era una madre alienante;

-in un caso affidamento esclusivo alla madre, perché il padre era totalmente assente e non contribuiva al mantenimento;

-in un altro caso in cui la coppia aveva due figli è stato previsto l'affidamento condiviso, ma un figlio (15 anni) è stato collocato presso il padre e l'altro figlio (10 anni) è stato collocato presso la madre. Entrambi i figli avevano problemi di relazione con l'altro genitore;

-in 7 casi affidamenti condivisi, con collocazione presso la madre e tempi di permanenza amplissimi per il padre. Tra questi 7 casi, in 2 c'era stata richiesta da parte del padre di ottenere la collocazione dei figli presso di sé, richiesta che peraltro emergeva da subito come strumentale per non pagare l'assegno di mantenimento per i figli. Si trattava comunque di padri che durante la convivenza avevano molto delegato alla madre la cura e l'accudimento dei figli. Negli altri cinque casi la discussione era prevalentemente economica.

Quindi, a me sembra che il Tribunale di Torino (non voglio parlare di altre realtà che non conosco) rispetti il dettato della legge sull'affido condiviso e conseguentemente rispetti il diritto alla bigenitorialità dei bambini.

Problema diverso è riuscire a garantire il rispetto dei provvedimenti del giudice laddove i genitori li violino costantemente. Penso ai casi di alienazione genitoriale, oppure ai casi in cui un genitore si disinteressa della prole e non provveda alla sua cura e al suo mantenimento nella misura prevista. Ma questo è un altro tema.

Peraltro condivido pienamente quello che ha detto prima il nostro Presidente Castellani. Le separazioni sono, grosso modo, di tre tipi: quelle in cui i genitori vanno d'accordo e tutto funziona; quelle in cui un genitore è assente e non partecipa alla vita dei figli (compreso l'aspetto economico), e in quel caso c'è poco da fare se non ha beni da aggredire, quelle in cui c'è un genitore alienante, ma in quel caso si tratta di patologie sulle quali occorre, a mio parere, intervenire, con immediatezza e concretezza.

Posso dire una cosa? Bisogna togliere i bambini ai genitori alienanti, bisogna agire velocemente nell'interesse dei bambini che rischiano di perdere una figura genitoriale sana ed essere invece di fatto cresciuti da un genitore con problematiche rilevanti.

Mi è stato chiesto di esprimere una opinione sul Registro anagrafico dei bambini figli di genitori separati.

Personalmente non credo che il Registro possa essere utile a dare maggiore concretezza alla bigenitorialità.

Dal mio punto di vista il Registro è solo burocrazia. Un di più che serve a poco.

Il genitore affidatario e non collocatario ha già il diritto di avere tutte le informazioni, non mi sembra che il Registro possa incidere, affinché questo diritto diventi maggiormente effettivo.

Dirò di più, il genitore non solo ha già il diritto, ma ha anche il dovere di assumere informazioni sul figlio. Faccio un esempio: mi è capitato di sentire lagnanze da parte di un genitore per non essere stato informato sulle riunioni a scuola. Ma il genitore ha il dovere di attivarsi con gli insegnanti e di comunicare alla scuola di voler essere informato.

Già oggi se vuole può avere tutte le informazioni, perché l'affido condiviso lo consente. Ma vi dirò di più: anche chi non ha l'affidamento ha il diritto di avere tutte le informazioni, perché ha il dovere, per legge, di controllare, di verificare nell'interesse dei figli.

Non credo pertanto che il diritto alla bigenitorialità si valorizzi con l'attivazione di un Registro.

Termino con un accenno al ruolo dell'avvocato nell'applicazione del diritto alla bigenitorialità.

Il ruolo dell'avvocato è fondamentale nella separazione dei genitori e nel potenziamento e ottimizzazione della bigenitorialità. L'avvocato può aiutare a far comprendere ai propri assistiti quanto è importante per i figli poter vivere serenamente con entrambi i genitori, può indirizzarli verso altre professioni di aiuto (psicologi) perché superino certe difficoltà e riescano a ritrovare la giusta armonia nell'esercizio della funzione più importante della vita di ciascuno di noi, quella del genitore.

L'avvocato è quello che indirizza il cliente, lo assiste, lo accompagna nel momento di crisi maggiore, che lo aiuta nelle scelte.

Ecco perché è necessario che l'avvocato che assiste una persona per aiutarla a risolvere un problema di tipo familiare abbia una specializzazione specifica in diritto di famiglia e minorile.

Se dovessi, quindi, oggi dare un suggerimento a tutte le categorie professionali qui presenti direi che il primo consiglio è proseguire nella formazione: una formazione continua e specifica per tutti nonché un confronto costante tra le varie professionalità.

Grazie.